

Bruxelles, 25 febbraio 2022 (OR. en)

6634/22

Fascicolo interistituzionale: 2022/0044(NLE)

RECH 100 FEROE 1

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 64 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 64 final.

All (COM/2022) (A.C. 1

All.: COM(2022) 64 final

6634/22 lk COMPET.2. **IT**



Bruxelles, 24.2.2022 COM(2022) 64 final 2022/0044 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento Orizzonte Europa¹ relativo all'associazione di paesi terzi al programma prevede la possibilità per i paesi terzi e i territori che soddisfano congiuntamente tutti i criteri ivi enunciati di associarsi al programma. Questi paesi terzi o territori devono partecipare al programma Orizzonte Europa sulla base di un accordo relativo alla partecipazione del paese terzo o territorio a uno dei programmi dell'Unione.

Le Isole Fær Øer si sono formalmente associate al Settimo programma quadro (7° PQ) nel 2010 e una serie di progetti europei testimoniano l'attiva partecipazione di ricercatori e istituti faroesi in settori quali l'ambiente, l'oceanologia, i cambiamenti climatici, gli ecosistemi e la gestione della pesca. L'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 a partire dal 2014 ha offerto ai ricercatori, agli istituti di ricerca e alle imprese delle Isole Fær Øer il pieno accesso ai finanziamenti dell'Unione e alle attività collaborative in materia di ricerca e innovazione, su un piano di parità con entità degli Stati membri e altri paesi terzi anch'essi associati a Orizzonte 2020. Questa partecipazione è diventata molto importante per la comunità di ricerca delle Isole Fær Øer, e rappresenta un importante pilastro, nuovo e fruttuoso, nelle relazioni fra le Isole Fær Øer e l'Unione europea. Poiché gli accordi successivi concernenti l'associazione ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell'Unione sono limitati temporalmente alla durata di ciascun programma successivo dell'UE, non esiste attualmente alcun accordo internazionale che disciplini la partecipazione di soggetti faroesi a Orizzonte Europa, o che favorisca la cooperazione scientifica e in materia di ricerca e innovazione fra l'UE e le comunità di ricerca faroesi.

Il 14 maggio 2020, con una lettera di intenti, le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa. Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri per l'associazione di paesi terzi o territori al programma quadro Orizzonte Europa, come stabilito dal regolamento Orizzonte Europa (articolo 16, paragrafo 1, lettera d)). Posseggono in particolare una buona capacità in materia di scienza, tecnologia e innovazione; si adoperano a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche; e promuovono attivamente politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con le Isole Fær Øer su un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e sulla loro associazione a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). Il gruppo di lavoro "Ricerca" e il gruppo di lavoro EFTA sono stati nominati dal Consiglio affinché operino in qualità di comitati speciali incaricati di assistere la Commissione durante i negoziati.

-

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

I negoziati sono stati avviati il 3 settembre 2021 e portati a termine con esito positivo l'8 ottobre 2021, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il testo del progetto di accordo. Il gruppo di lavoro "Ricerca" e il gruppo di lavoro EFTA del Consiglio e del Parlamento europeo sono stati regolarmente informati durante i negoziati.

L'accordo allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio si compone di due parti, ossia l'"accordo quadro" sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e il protocollo riguardante l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) ("protocollo Orizzonte Europa"), in linea con le direttive di negoziato che la Commissione ha ricevuto dal Consiglio.

L'"accordo quadro" disciplina compiutamente le condizioni di associazione delle Isole Fær Øer applicabili a tutti i programmi dell'UE. Definisce i termini e le condizioni di partecipazione ai programmi dell'UE, le modalità per stabilire la partecipazione (associazione) un determinato programma dell'Unione e il coinvolgimento delle Isole Fær Øer nella governance dei programmi o delle attività dell'Unione (tenendo conto del principio dell'assenza di poteri decisionali). Esso contiene norme dettagliate per la determinazione del contributo finanziario delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione, compreso, se del caso, un meccanismo di correzione automatica. L'"accordo quadro" contiene norme esaustive per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, compresi i poteri che la Commissione, la Corte dei conti europea, l'OLAF e la Procura europea esercitano a tal fine, nonché regole sull'esecuzione delle decisioni della Commissione in materia di recupero e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nel territorio delle Isole Fær Øer. Istituisce inoltre strutture istituzionali, ad esempio un comitato misto incaricato, tra l'altro, di monitorare l'attuazione dell'accordo e di esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione nell'ambito dell'accordo.

L'obiettivo dell'"accordo quadro" è creare un quadro giuridico duraturo per la cooperazione tra l'Unione e le Isole Fær Øer in relazione ai programmi dell'UE. Si prevede che resti in vigore per diversi quadri finanziari pluriennali dell'UE, analogamente all'accordo sullo Spazio economico europeo, all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito o agli accordi quadro con i paesi dell'allargamento e i paesi del partenariato europeo di vicinato sui principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi dell'UE. In futuro a questo "accordo quadro" potrebbero aggiungersi eventuali protocolli sull'associazione delle Isole Fær Øer a ciascun programma specifico dell'Unione, se questi programmi sono aperti alla partecipazione delle Isole Fær Øer a norma degli atti di base dell'UE che li istituiscono, se questa è la volontà politica di entrambe le parti e secondo le procedure interne stabilite. La durata dei protocolli sarà limitata al periodo di attuazione di un particolare programma dell'Unione.

Si propone di adottare i protocolli mediante decisioni del comitato misto che sarà istituito dal presente accordo. Tutti gli elementi essenziali relativi alla cooperazione tra l'UE e le Isole Fær Øer nei programmi dell'UE sono disciplinati in modo esaustivo nell'"accordo quadro". L'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo limita specificamente il contenuto dei futuri protocolli a: l'individuazione del programma o dell'attività, pertinente dell'Unione o di parte di questi; la fissazione della durata dell'associazione; la regolamentazione di aspetti specifici del programma non disciplinati nell'"accordo quadro"; e – nei casi specifici in cui il programma dell'Unione è attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio – che stabilisce l'importo del contributo delle Isole Fær Øer a tale programma dell'Unione.

Il primo protocollo sull'associazione a Orizzonte Europa, in via eccezionale, non sarà adottato dal comitato misto, ma è stato negoziato parallelamente all'"accordo quadro" come parte integrante dello stesso, e dovrebbe essere concluso ed entrare in vigore insieme all'"accordo quadro". Questo modo di procedere è stato autorizzato dal Consiglio nelle direttive di negoziato. È stato necessario perfezionare l'associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall'inizio del programma e garantire una cooperazione ininterrotta tra l'UE e le comunità di ricerca faroesi. A tal fine, si propone un'applicazione provvisoria accompagnata da un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 2021 dell'intero accordo (ossia l'"accordo quadro", compreso il relativo protocollo Orizzonte Europa).

I termini e le condizioni specifici del programma che prevedono l'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa consentono l'associazione a tutte le parti del programma, ad eccezione del programma specifico sulla ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) $2021/697^2$. Ciò garantirà la continuità della precedente piena associazione a Orizzonte 2020 e al suo predecessore 7° PQ. Questa partecipazione è stata ritenuta vantaggiosa per entrambe le parti, e comporta un particolare valore aggiunto in settori tematici quali l'ambiente, la salute e l'alimentazione, nonché la ricerca oceanica.

Le Isole Fær Øer sono state un contributore netto agli ultimi programmi quadro con un margine significativo. Il nuovo accordo proposto fisserà condizioni eque ed equilibrate riguardanti il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa. All'articolo 6, paragrafo 6, l'"accordo quadro" prevede la possibilità di applicare un coefficiente e disciplina rispettivamente, mentre all'articolo 7 e all'articolo 8, disciplina rispettivamente i meccanismi di adattamento e di correzione in relazione ai programmi in cui – come nel caso di Orizzonte Europa – tali meccanismi sono applicabili. Il protocollo Orizzonte Europa, nell'allegato I, disciplina ulteriormente il calendario dei pagamenti, il livello del coefficiente applicabile al contributo finanziario delle Isole Fær Øer e i dettagli tecnici per il funzionamento del meccanismo di correzione.

Il protocollo Orizzonte Europa si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito del programma Orizzonte 2020 e del 7º PQ e, come nel precedente accordo di associazione, comporta una clausola di reciprocità che garantisce che i ricercatori e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione abbiano quanto più possibile accesso alla partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione faroesi equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alle condizioni previste dalla legislazione nazionale delle Isole Fær Øer. L'allegato II del protocollo contiene un elenco dei programmi faroesi aperti alla partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nell'UE.

Il progetto di accordo allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

-

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa che accompagna la presente decisione definisce l'incidenza indicativa sul bilancio.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio

- adotti una decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione;
- autorizzi il negoziatore dell'accordo a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il governo delle Isole Fær Øer sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e a trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo, che informa che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per l'applicazione provvisoria di detto accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma dell'Unione Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695³ (di seguito "il programma Orizzonte Europa").
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695, il programma Orizzonte Europa è aperto all'associazione dei paesi terzi e territori che soddisfano congiuntamente i criteri ivi specificati.
- (3) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, l'associazione di tali paesi e territori al programma Orizzonte Europa presuppone un accordo che copra la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell'Unione, purché l'accordo garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione, stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi, non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione, garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
- (4) Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi al programma Orizzonte Europa.
- (5) Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e le Isole Fær Øer, dall'altra, sui principi generali della partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).
- (6) I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato l'8 ottobre 2021.

-

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (7) L'accordo stabilisce i termini e le condizioni dell'associazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione. A norma dell'articolo 3 dell'accordo, l'associazione ai programmi dell'Unione è soggetta all'adozione di protocolli.
- (8) Conformemente all'autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all'accordo e ne costituisce parte integrante.
- (9) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (10) Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l'Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dal suo avvio, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a firmare l'accordo.

Articolo 3

In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le notifiche ivi previste.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore [il giorno dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

2. LINEE DI BILANCIO:

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 0 1 0 — Orizzonte Europa — Entrate con destinazione specifica

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione:

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

Intero articolo 01.0101 (01.010101, 01.010102, 01.010103, 01.010111, 01.010112, 01.010113, 01.010171, 01.010172, 01.010173, 01.010174, 01.010176)

Intero capitolo 01.02 (01.020101, 01.020102, 01.020103, 01.020210, 01.020211, 01.020212, 01.020220, 01.020230, 01.020231, 01.020240, 01.020241, 01.020242, 01.020243, 01.020250, 01.020251, 01.020252, 01.020253, 01.020254, 01.020260, 01.020261, 01.020270, 01.020301, 01.020302, 01.020303, 01.020401, 01.020402,)

Linea di bilancio 20.XX Spese amministrative della Commissione europea

3. INCIDENZA FINANZIARIA

	La proposta non ha incidenza finanziaria					
	La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate					
V	La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica					

Linea delle entrate Incidenza sulle entrate ⁴⁵		Periodo di XX mesi a decorrere dal gg/mm/aaaa (se applicabile)	Anno N	
6 0 1 0	7,8	84 mesi a decorrere dall'1.1.2021	1,1	

Situazione a seguito dell'azione							
Linea delle entrate	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6 0 1 0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Situazione a seguito dell'azione							
Linea di spesa ⁶	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo 01.0101 e capitolo 01.02	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1
20.XX	0,005	0,011	0,017	0,021	0,026	0,032	0,046

4. MISURE ANTIFRODE

L'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione combatta contro le frodi e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Prevenire e individuare le frodi rappresenta pertanto un obbligo generale che incombe a tutti i servizi della Commissione nell'esercizio delle loro attività quotidiane che comportano l'impiego di risorse. Le frodi riguardanti i fondi dell'UE hanno un impatto particolarmente negativo sulla reputazione della Commissione e sull'attuazione delle politiche dell'UE.

Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno, generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o pro rata.

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

⁶ Da utilizzare soltanto se necessario.

L'attuale strategia antifrode della Commissione (COM(2019) 196) è stata adottata il 29 aprile 2019, in sostituzione della strategia 2011. Si tratta di un documento politico che definisce le priorità della Commissione nella lotta contro la frode in vista del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I principali obiettivi della strategia antifrode del 2019 sono 1) "migliorare ulteriormente la comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche in relazione alle frodi che ledono il bilancio dell'UE" e 2) "ottimizzare il coordinamento, la cooperazione e i flussi di lavoro riguardanti la lotta contro le frodi, in particolare tra i servizi e le agenzie esecutive della Commissione" (coordinamento, cooperazione e processi). La strategia è corredata da un piano d'azione in 63 punti, la cui piena attuazione è, in linea di principio, prevista per la fine del 2021.

I principi informatori e le norme di riferimento della strategia 2019 sono i seguenti:

- tolleranza zero nei confronti delle frodi;
- lotta contro le frodi come parte integrante del controllo interno;
- efficacia dei controlli in termini di costi;
- integrità professionale e competenza del personale dell'UE;
- trasparenza sul modo in cui sono utilizzati i fondi dell'UE;
- prevenzione delle frodi, in particolare per quanto riguarda l'impermeabilità dei programmi di spesa alle frodi;
- efficace capacità di indagine e tempestività dello scambio di informazioni;
- rettifica in tempi rapidi (compresi il recupero dei fondi oggetto di frode e le sanzioni giudiziarie/amministrative);
- buona cooperazione tra i soggetti interni ed esterni, in particolare segnatamente tra l'Unione e le autorità nazionali responsabili, nonché tra i servizi di tutti gli organismi e le istituzioni dell'UE interessati;
- efficace comunicazione interna ed esterna sulla lotta contro le frodi.

Gli articoli da 9 a 12 dell'accordo contengono disposizioni dettagliate sulle misure antifrode. Tali misure devono essere applicabili orizzontalmente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutti i programmi o le attività dell'UE contemplati nei futuri protocolli che potrebbero essere adottati dal comitato misto nell'ambito dell'accordo di associazione delle Isole Fær Øer a una serie di programmi o attività dell'UE. Sono inoltre applicabili all'associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa di cui al protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) che è stato negoziato parallelamente all'accordo e ne costituisce parte integrante.

In particolare, le disposizioni di cui sopra (articoli da 9 a 12 dell'accordo) precisano i dettagli e i processi necessari e consentono l'esecuzione senza restrizioni dei compiti da parte degli organismi che tutelano gli interessi finanziari dell'UE (la Commissione, compreso l'OLAF, la Corte dei conti europea e la Procura europea). Nell'attuazione dei programmi o delle attività contemplati dai protocolli dell'accordo, il principio rimane lo stesso: gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla correzione e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'imposizione di sanzioni amministrative.

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Come espressamente previsto all'articolo 9, paragrafo 4, dell'accordo, le verifiche e gli audit possono essere effettuati anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo, la cessazione dell'applicazione o la denuncia dell'accordo.

L'accordo garantisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) la possibilità di svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto nel territorio delle Isole Fær Øer, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

L'accordo impone alle autorità delle Isole Fær Øer di cooperare con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e i loro complici, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'accordo prevede inoltre un meccanismo efficace per garantire l'esecuzione nel territorio delle Isole Fær Øer delle decisioni e delle sentenze della Commissione e delle ordinanze della Corte di giustizia in relazione ai crediti derivanti dal programma.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il metodo di calcolo del contributo finanziario delle Isole Fær Øer per tutti i programmi dell'UE è definito gli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo. Per quanto riguarda il contributo finanziario delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa, ulteriori dettagli tecnici per l'applicazione del meccanismo di adattamento e del meccanismo di correzione automatica sono stabiliti all'articolo 5 del protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) e all'allegato I dello stesso. Il modello di contributo finanziario applicabile nell'ambito del programma Orizzonte Europa è specifico tra tutti gli altri programmi dell'UE e prevede l'applicazione di un meccanismo di correzione automatica (in linea con l'articolo 16 del regolamento Orizzonte Europa).